

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
Associazione per lo Studio della Famiglia

Art. 1 (Denominazione e Costituzione)

È costituita l'Associazione denominata Associazione per lo Studio della Famiglia (d'ora in poi l'Associazione)

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 1/08 e la Legge 383/00 successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 (Sede)

2.1) L'Associazione ha sede nel Comune di Milano in Via Arena 5 (cap 20123) domicilio del Presidente in carica.

2.2.) La sede potrà essere modificata in qualsiasi momento con delibera del Consiglio Direttivo, che di preferenza la fisserà o presso il Presidente in carica o presso il Tesoriere, se nominato.

2.3) Del cambiamento di sede verrà data pubblicità sul sito internet dell'Associazione.

Art. 3 (Durata)

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 – (Finalità e attività)

L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone di:

L'Associazione, che non persegue fini di lucro, opera nel settore della Formazione e della Promozione Culturale e ha come scopo lo svolgimento delle seguenti attività:

1. svolgere attività culturali, formative, e di ricerca sui problemi delle famiglie;
2. promuovere e diffondere le buone pratiche di prevenzione e di intervento a sostegno delle famiglie in crisi.

Art. 5 (Patrimonio e fonti di finanziamento)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi volontari dei soci, da eventuali contributi e donazioni di enti pubblici e privati o di persone fisiche, da beni materiali ed immateriali comunque acquisiti dall'associazione.

L'Associazione si finanzia con le quote associative fissate annualmente dal Consiglio Direttivo, i contributi annuali dei Soci sostenitori, d'istituzioni ed enti pubblici e privati, le donazioni di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, i proventi derivanti da specifici progetti, i contributi derivanti dalle attività di formazione, di consulenza e di servizi svolte a favore dei soci o di terzi, i proventi derivanti dall'organizzazione di eventi culturali e formativi.

L'esercizio economico-finanziario coincide con l'anno solare.

L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci. Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici, Privati, Università o altre Associazioni. L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 6 (I Soci)

6.1) Tipologie di soci

I Soci possono essere:

- a) Soci fondatori;
- b) Soci onorari;
- c) Soci ordinari;
- d) Soci sostenitori.

Sono Soci fondatori i Soci risultanti dall'atto costitutivo dell'Associazione per lo Studio della Famiglia.

Sono Soci onorari coloro che saranno ritenuti tali per delibera all'unanimità del Consiglio Direttivo, in considerazione del loro particolare e rilevante ruolo anche scientifico, di interesse per il perseguimento delle finalità associative.

Sono Soci ordinari i soci che collaborino all'attività dell'associazione e che siano stati regolarmente eletti dal consiglio direttivo.

Sono Soci sostenitori tutte le persone fisiche e/o giuridiche che, pur non praticando la Pratica Collaborativa e non essendo compresi negli elenchi dei professionisti collaborativi diffusi al pubblico, abbiano finanziato l'attività dell'Associazione attraverso contributi liberali, anche per lo svolgimento di specifici progetti, e intendano sostenerne l'attività.

I soci fondatori e i soci ordinari hanno uguale diritto elettorale attivo e passivo.

6.2) Ammissione

L'ammissione all'Associazione come Socio ordinario o sostenitore è deliberata con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo.

I soci fondatori e ordinari dell'associazione hanno il dovere di contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4. Tali soci sono altresì tenuti al rispetto delle decisioni degli organi dell'Associazione e al versamento della quota di adesione annuale, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

6.4) Esclusione e recesso

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza, per giustificato motivo, dopo aver contestato al socio le violazioni ed aver preso atto di eventuali giustificazioni che il socio avrà la facoltà di far pervenire al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.

L'esclusione dall'Associazione non dà diritto al socio escluso di ottenere il rimborso della quota.

Costituiscono giusto motivo di esclusione, rimesso alla valutazione del Consiglio Direttivo:

- a) l'aver posto in essere, direttamente o indirettamente, attività o comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o pregiudizievoli per la sua attività;
- b) l'aver posto in essere attività o comportamenti contrari alle norme deontologiche del proprio ordine di appartenenza e dallo stesso sanzionate;

Costituisce causa di automatica decadenza, senza necessità di alcuna delibera del Consiglio direttivo, il mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dalla scadenza della stessa debitamente comunicata al socio anche via mail.

Ogni associato ha diritto di recedere in qualunque momento dall'associazione, a mezzo di lettera raccomandata, fax o posta elettronica indirizzata al Presidente. Il recesso non dà diritto al rimborso della quota versata.

Art.7 (Organi)

Alle attività ed al funzionamento dell'Associazione sono preposti i seguenti organi:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Tesoriere, se nominato;
- e) il Segretario, se nominato;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti, se richiesto dalla maggioranza dei soci;

Art. 8 (Assemblea)

L'assemblea è costituita dai soci fondatori e ordinari, in regola con le quote associative annuali.

E' l'organo deliberante dell'Associazione.

Compiti dell'Assemblea sono:

- a)** approvare annualmente il rendiconto economico consuntivo relativo all'anno precedente;
- b)** deliberare annualmente sul bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- c)** proporre argomenti di studio e di ricerca d'interesse dell'Associazione;
- d)** eleggere, ogni 5 anni, i componenti del Consiglio Direttivo;
- e)** eleggere, ogni 5 anni, se richiesto dalla maggioranza dei soci, i componenti del Collegio dei Revisori e il Presidente del Collegio stesso;
- f)** deliberare sulle modifiche di statuto;
- g)** deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare liquidatori;
- h)** deliberare su ogni altro argomento riguardante l'attività sociale, su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente; può essere altresì convocata su conforme delibera del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'assemblea viene convocata a mezzo di lettera semplice tramite posta elettronica, inviata ai soci di norma almeno trenta giorni prima della data fissata, e di almeno quindici giorni nel caso di urgenze. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.

L'Assemblea è valida quando sia presente in prima convocazione, almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi; sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se riportano la maggioranza dei votanti (metà più uno). E' fatta salva la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti per deliberare lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio oltre che le modifiche statutarie.

Hanno elettorato attivo e passivo solo i soci che risulteranno iscritti all'associazione almeno 60 giorni prima dell'assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante delega scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro Socio il quale non potrà avere più di due deleghe.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in mancanza dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità d'iscrizione alla Associazione e, in caso di parità, dal più anziano.

Art. 9 (Consiglio Direttivo)

9.1) Funzioni

Il Consiglio Direttivo attende allo sviluppo e all'indirizzo generale dell'Associazione attraverso l'attuazione di attività, programmi culturali e progetti formulati in base alle finalità dell'art. 4 e approvati annualmente dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione per il quinquennio in corso, secondo quanto disposto dall'articolo 11. Allo scadere del primo quinquennio l'assemblea eleggerà il Consiglio Direttivo sulla base della lista degli iscritti che si sono proposti per essere eletti e di cui sarà data comunicazione a tutti gli iscritti entro e non oltre 30 giorni dall'Assemblea.
- b) nomina, se ritenuto opportuno, un Segretario ed un Tesoriere anche al di fuori del Consiglio Direttivo;
- c) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- d) delibera l'esecuzione di tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento degli scopi sociali (art. 4 – Finalità);
- e) prepara il bilancio preventivo e predispose il rendiconto consuntivo che saranno presentati all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- f) può istituire commissioni e/o un Comitato Scientifico, che riferiscano al Consiglio stesso;
- g) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci;
- h) delibera sull'esclusione dei Soci;
- i) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;

9.2) Composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 10 componenti rappresentativi delle aree geografiche di provenienza degli iscritti all'associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci iscritti all'Associazione da almeno 3 anni nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, durano in carica per 5 anni.

In caso di dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei suoi membri, il Consiglio direttivo può sostituirlo per cooptazione.

In caso di cessazione per scadenza del termine, i componenti del Consiglio Direttivo cessati rimangono in carica in regime di *prorogatio* sino alla loro sostituzione.

Chi voglia candidarsi come membro del Consiglio Direttivo è tenuto a presentare la propria candidatura via mail all'Associazione almeno 60 giorni prima della data dell'Assemblea convocata

per l'elezione del Consiglio Direttivo, e tale candidatura, unitamente al profilo professionale, verrà resa nota ai soci. Ogni associato potrà esprimere le proprie preferenze per un numero di candidati pari al numero dei consiglieri da eleggere.

9.3) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno due consiglieri in carica e comunque almeno tre volte l'anno, per deliberare in ordine all'attività associativa, ai bilanci e all'ammontare delle quote sociali annuali.

La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri, personale o anche tramite conference call.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, secondo la volontà manifestata dal Presidente.

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione.

Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle delibere dello stesso. In caso d'impedimento del Presidente le sue funzioni vengono temporaneamente assolte dal vicepresidente.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Presidente dura in carica 5 anni e non può essere riconfermato se non decorsi quattro anni dalla cessazione dell'incarico.

Si richiama quanto stabilito all'art. 10.

Se non è nominato un Tesoriere, il Presidente svolge direttamente tutte le attività di natura amministrativa, avendo poteri di firma ai sensi di legge; in particolare è autorizzato per statuto all'apertura e chiusura di conti correnti e alla connessa attività di gestione finanziaria.

Qualora lo ritenesse, il presidente può eleggere un vicepresidente tra i membri del Consiglio Direttivo che svolga la sua funzione qualora egli sia temporaneamente impossibilitato.

Art. 11 (Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato, se ritenuto opportuno, dal Consiglio Direttivo anche successivamente alla stipula dello statuto qualora necessario.

Se nominato, e con decorrenza dalla nomina, il Tesoriere svolge direttamente tutte le attività di natura amministrativa e il Presidente può attribuirgli poteri di firma. In particolare il Tesoriere è autorizzato per statuto all'apertura e chiusura di conti correnti e alla connessa attività di gestione finanziaria.

Egli dura in carica 5 anni, salva revoca, e può essere riconfermato.

Art. 12 (Segretario)

Art. 11 - Segretario generale

Il Segretario dell'Associazione è nominato, se ritenuto opportuno, dal Consiglio Direttivo per 5 anni. I compiti del Segretario generale sono:

- curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali;
- svolgere ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio direttivo quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Egli partecipa alle sedute del Consiglio direttivo, e alle riunioni dell'Assemblea. Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione. Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Segretario generale è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Art. 13 (Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove fosse richiesto dalla maggioranza dei soci, è composto da 3 membri, nominati dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio dei Revisori, che provvede alla sua convocazione e ne presiede le sedute.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposita relazione per l'Assemblea dei Soci.

I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 14 (Incompatibilità)

Il Presidente e il Tesoriere, se nominato, non possono essere presidenti di altra associazione professionale e/o di categoria.

Art. 15 (Scioglimento dell'Associazione)

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 16 (Disciplina transitoria)

Le norme del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione.

Art. 17 (Controversie)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra il Consiglio Direttivo e i Soci, in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente statuto e degli

atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso un Organismo iscritto nell'apposito elenco a cura del Ministero della Giustizia. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.